



# COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROVINCIA DI MILANO

P.zza San Rocco n. 9A

Settore Segreteria - AA. GG.

C.A.P. 20086 - Tel. 0290008111 fax 0290009071



Regione Lombardia



Parco del Ticino

5/8

## ORDINANZA N. 76 DEL 21.07.2005

### IL SINDACO

Richiamata in primis la legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" che all'art. 4 "Competenze dei Comuni" prevede il rispetto di quanto indicato all'art. 2 della medesima legge, di seguito citato .

Art. 2.

Trattamento dei cani e di altri animali di affezione.

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

(...)

7. é vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

Considerato che è abitudine da parte di alcuni cittadini alimentare i gatti randagi con grandi quantità di cibo lasciate agli angoli delle strade pubbliche e in prossimità di aree attrezzate nonché di strutture destinate alla collettività.

Considerato che tale consuetudine, pur lodevole nelle intenzioni, se non regolamentata può creare inconvenienti igienico-sanitari

Constatato altresì il pregiudizio e degrado che tale situazione, se non regolamentata, può recare all'ambiente urbano, con aggravio, tra l'altro, di costi per le operazioni di pulizia e manutenzione

Verificata altresì la presenza di ratti, richiamati dall'abbandono incontrollato di alimenti nella vicinanza delle aree succitate, con rischio per la popolazione, principalmente infantile, e degli animali domestici di affezione, degli animali selvatici ed urbani

Ribaditi gli inconvenienti igienico-sanitari correlati alla situazione sopra descritta, che legittimano un intervento del Sindaco ai sensi e per gli effetti della normativa di seguito citata:

-art.50 del TU sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18 agosto 2000n. 267 ed in particolare il comma 4;

-art.44 comma 3 del vigente Statuto Comunale che così recita in ordine alla competenza del Sindaco per l'emanazione di ordinanze " Il Sindaco, inoltre, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità de cittadini, richiedendo eventualmente al Prefetto, per l'esecuzione dei relativi ordini , l'assistenza della forza pubblica .";

-il Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 08/02/1954 n. 320;

Richiamato l'art.1 della legge 14 agosto 1991 n. 281 che nel sancire, quale principio generale, il compito dello Stato di promuovere e disciplinare la tutela degli animali di affezione, individua quale finalità il "... favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e ... tutelare la salute pubblica e l'ambiente ".

Proceduto ad una comparazione degli interessi tutelati dalle normative succitate.

Visto il Regolamento locale vigente in materia di sanzioni amministrative, approvato con delibera C.C. n. 35 del 19/05/2003.

#### ORDINA

Il divieto per la popolazione di abbandonare mangime dopo aver alimentato animali .

Il suddetto divieto di abbandono di mangime riguarda tutto il territorio cittadino e, particolarmente, le zone limitrofe la casa di riposo, gli ambulatori medici, l'asilo nido, le scuole per l'infanzia, le scuole elementari e medie, le aree giochi bimbi.

#### INCARICA

Il competente Servizio di Igiene e Sanità Veterinaria dell'Asl di effettuare adeguati controlli in merito, con particolare riguardo a quanto previsto all'art. 2 comma 8 della legge n. 281/1991.

Il servizio di Polizia Locale di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

#### AVVERTE

Che, ferme restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, tenuto conto degli importi, minimo e massimo, all'uopo previsti dal Regolamento Comunale in materia.

#### AVVISA

che a norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.



Il Sindaco  
Laura Cazzola

*Laura Cazzola*